

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1260-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 12 ottobre 1960 (V. Stampato n. 1965)*

*modificato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica nella seduta del 15 dicembre 1960*

*modificato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 3 febbraio 1961 (V. Stampato n. 1965-B)*

**d'iniziativa dei deputati GUERRIERI Filippo, BACCELLI, SCARASCIA, VILLA Ruggero, VIALE, LEONE Raffaele, CHIATANTE, FORNALE, DE MEO, DE' COCCI, GALLI, SEMERARO, LUCCHESI, LUCIFREDI, BELOTTI, CORONA Giacomo, BOLLA, VERONESI, BIASUTTI, BERLOFFA, BUFFONE, ROSELLI, BREGANZE, MARTINA e BUZZETTI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
L'8 FEBBRAIO 1961

Modifiche alla legge 27 marzo 1953, n. 259, concernente l'aumento dei soprassoldi di medaglie al valor militare e degli assegni ai decorati dell'Ordine militare d'Italia ed estensione del soprassoldo ai decorati della Croce di guerra al valor militare

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

#### Art. 1.

L'articolo 1 della legge 27 marzo 1953, n. 259, è sostituito dal seguente:

« I soprassoldi annessi alle medaglie al valor militare, assumono la denominazione

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

#### Art. 1.

*Identico.*

di « assegni » e sono stabiliti nelle seguenti misure annue :

Medaglia d'oro al valor militare . . . . .	L. 60.000
Medaglia d'argento al valor militare . . . . .	» 18.750
Medaglia di bronzo al valor militare . . . . .	» 7.500 ».

## Art. 2.

L'articolo 2 della sopracitata legge è sostituito dal seguente :

« Le pensioni per le decorazioni concesse nell'Ordine Militare d'Italia assumono la denominazione di « assegni » e sono stabilite nelle seguenti misure annue :

Per il grado di Cavaliere . . . . .	L. 52.500
Per il grado di Ufficiale . . . . .	» 60.000
Per il grado di Commendatore . . . . .	» 67.500
Per il grado di Grande Ufficiale . . . . .	» 75.000
Per il grado di Cavaliere di Gran Croce . . . . .	» 82.500 ».

## Art. 3.

È concesso allo stesso titolo e con gli stessi effetti un assegno annuo di lire 5.000 ai decorati della Croce di guerra al valor militare istituita con regio decreto 7 gennaio 1922, n. 195.

L'assegno previsto dal presente articolo è concesso a domanda. La domanda deve essere indirizzata al Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra — dai militari in congedo; al Comando di appartenenza dai militari in servizio.

Per coloro che presentino la domanda oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'assegno decorre dal primo giorno del mese di presentazione della domanda.

## Art. 2.

*Identico.*

## Art. 3.

*Identico.*

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Art. 4.

Al maggiore onere derivante dalla presente legge sarà provveduto con i normali stanziamenti previsti negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e del Ministero della difesa, per la parte di rispettiva competenza.

## Art. 5.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1961.

## Art. 4.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvede per l'esercizio 1961-62 con corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e riguardante provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle corrispondenti variazioni di bilancio.

## Art. 5.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1961.